



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N.0003874
del 25/03/2020

Gestione WEB

Al Presidente
Al Direttore Generale
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività a
Supporto della Ricerca
Al Coordinatore dell'Ufficio Aggiornamento normativo e partecipazioni societarie
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 58/2020 del 06/03/2020 – Allegato N al Verbale n. 02/2020 – concernente: “Modifica Statuto dell’Associazione partecipata “Festival della Scienza” di Genova”.

Dott. Giovanni Torre



Delibera n. 58/2020

Allegato N al Verbale n. 02/2020

Oggetto: modifica Statuto dell'Associazione partecipata "Festival della Scienza" di Genova.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Codice Civile, in particolare il Libro Primo, Titolo II, Capo II «Delle associazioni e delle fondazioni»;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. e int., e in particolare l'art. 1, comma 4, lettera b);
- VISTO lo Statuto dell'INGV approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 424/2017 del 15.9.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 27 del 2.2.2018, e in particolare l'art.8, co.6, dello Statuto citato il quale prevede deliberazioni del Consiglio di amministrazione, alla lett. r), in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni, tenendo conto dei limiti di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTO il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" (R.O.F.) dell'INGV emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21.2.2018 pubblicato sul sito web istituzionale, ove all'art. 30 prevede la costituzione e la partecipazione dell'Istituto in «Consorzi, fondazioni e società»;
- VISTO il "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza" dell'INGV emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14.05.2018 pubblicato sul sito web istituzionale;
- VISTO il verbale del 19.2.2015, al p.12, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'INGV ha approvato l'adesione, in qualità di Associato della categoria "Enti scientifici e Università" e con un contributo iniziale di Euro 20.000, all'Associazione "Festival della Scienza" di Genova, riconosciuta dalla Regione Liguria;
- VISTO lo Statuto del "Festival della Scienza" di Genova approvato in ultima modifica con atto pubblico notarile del 4.2.2016, Rep. n. 15136;
- VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Festival della Scienza" del 29.6.2019, con cui sono state esplicitate perdite conseguenti a contenziosi in essere giuslavoristici per Euro 246.183 ca, giunti attualmente al primo grado di giudizio, con conseguente approvazione di un provvedimento di ripianamento parziale attraverso un contributo straordinario per l'anno 2019 a integrazione del patrimonio di Euro 7.000 per ciascun socio, compreso l'INGV;



- VISTO il verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Festival della Scienza" del 16.10.2019, con il quale è stata proposta una revisione dello Statuto vigente concordando l'opportunità di valutare una revisione della *governance* degli organi associativi che tenga conto il più possibile delle esigenze e delle volontà dei Soci;
- VISTA la bozza di nuovo Statuto della suindicata Associazione, predisposta in modo da raffrontare lo statuto vigente con quello modificato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- VISTA la scheda tecnica relativa alla conformazione sintetica dell'associazione in questione redatta dal coordinatore dell'Ufficio Partecipazioni Societarie dell'INGV;
- VERIFICATO che l'Istituto ha sostenuto la realizzazione dell'edizione del Festival della Scienza di Genova dell'edizione 2018 con un contributo di Euro 9.000, versato nell'esercizio finanziario del 2019;
- CONSIDERATO che l'impegno finanziario richiesto risulta oneroso rispetto ai benefici conseguenti alla partecipazione, in qualità di socio, all'Associazione suindicata;
- PRESO ATTO che l'associazione non rientra, ai sensi degli artt. 1 e 3, nei modelli societari regolati dal Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., relativo al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), contenente determinati parametri organizzativi e finanziari da rispettare;
- SENTITA la relazione del Direttore Generale;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare le modifiche statutarie proposte dall'Associazione "Festival della Scienza" di Genova così come dalla bozza allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione degli atti relativi al nuovo statuto e di effettuare il monitoraggio sull'andamento generale dell'Associazione "Festival della Scienza" di Genova;
3. di provvedere con separato provvedimento amministrativo alla conseguente variazione di Bilancio in ordine all'impegno finanziario derivante dalla copertura del contributo straordinario per l'anno 2019 di Euro 7.000,00 a beneficio dell'Associazione suindicata;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 06/03/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

STATUTO VIGENTE
(come approvato dall'Assemblea dei Soci il
04.02.2016)

Art. 1) Denominazione

1.1. L'Associazione è denominata "Festival della Scienza". E' riconosciuta ai sensi dell'art.7 del D.P.R 361 del 10 febbraio 2000 con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.1064 del 12 Settembre 2003, anno della prima edizione della manifestazione a Genova.

Art. 2) Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Genova. Corso Perrone 24, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 3) Durata

3.1. L'Associazione durerà fino al 31 Dicembre 2030 e comunque fino alla chiusura di tutte le operazioni necessarie ed opportune per la realizzazione delle iniziative (e per la chiusura di tutte le attività e passività relative).

Art. 4) Scopo

4.1. L'Associazione "Festival della Scienza" è un organismo senza scopo di lucro finalizzato, con particolare attenzione alle risorse scientifiche e tecnologiche della Liguria, alla promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, e, in tali ambiti, volto a realizzare iniziative ed eventi di diffusione dei contenuti e della cultura scientifica e della relativa formazione ed educazione sia in Italia che all'estero, anche attraverso l'erogazione di premi e borse di studio.

4.2. L'Associazione nel perseguimento delle predette finalità:

- a. Organizza, gestendo tutte le attività necessarie, la manifestazione internazionale del "Festival della Scienza", a Genova, con carattere annuale;
- b. Promuove e coordina la collaborazione tra gli Associati e tra questi e altri soggetti pubblici e privati, anche esteri, anche per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi dell'Associazione;

PROPOSTA
Draft 1.0 Novembre 2019

Art. 1) Denominazione

1.1. L'Associazione è denominata "Festival della Scienza". E' riconosciuta ai sensi dell'art.7 del D.P.R 361 del 10 febbraio 2000 con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.1064 del 12 Settembre 2003, anno della prima edizione della manifestazione a Genova.

Art. 2) Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Genova. Corso Perrone 24, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 3) Durata

3.1. L'Associazione durerà fino al 31 Dicembre 2030 e comunque fino alla chiusura di tutte le operazioni necessarie ed opportune per la realizzazione delle iniziative (e per la chiusura di tutte le attività e passività relative).

Art. 4) Scopo

4.1. L'Associazione "Festival della Scienza" è un organismo senza scopo di lucro finalizzato, con particolare attenzione alle risorse scientifiche e tecnologiche della Liguria, alla promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, e, in tali ambiti, volto a realizzare iniziative ed eventi di diffusione dei contenuti e della cultura scientifica e della relativa formazione ed educazione sia in Italia che all'estero, anche attraverso l'erogazione di premi e borse di studio.

4.2. L'Associazione nel perseguimento delle predette finalità:

- a. Organizza, gestendo tutte le attività necessarie, la manifestazione internazionale del "Festival della Scienza", a Genova, con carattere annuale;
- b. Promuove e coordina la collaborazione tra gli Associati e tra questi e altri soggetti pubblici e privati, anche esteri, anche per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi dell'Associazione;

- c. Promuove e coordina altresì la collaborazione con gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati ai propri programmi;
- d. Svolge attività produttiva, commerciale ed editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione dei risultati dell'attività associativa, reinvestendo eventuali utili nell'attività dell'Associazione;
- e. Svolge attività di formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzata e finanziata sia con risorse proprie, che con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- f. Svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra attribuzione, non specificata alle lettere precedenti, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utili per il perseguimento dello scopo associativo.
- g. promuove il rispetto degli equilibri di genere all'interno dei suoi organi

Art. 5) Finanziamento delle attività

- 5.1. Per la realizzazione degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà, tra l'altro:
- a. definire le quote di adesione versate una tantum dai nuovi associati;
 - b. raccogliere eventuali contributi, anche in natura, ai quali gli Associati si siano impegnati attraverso la stipula di specifici atti convenzionali che saranno opportunamente rappresentati nella documentazione di accompagnamento al bilancio;
 - c. raccogliere contributi e finanziamenti da associazioni, enti - sia di diritto pubblico che di diritto privato - società e persone fisiche allo scopo di contribuire alla realizzazione delle iniziative promosse;
 - d. esigere e incassare compensi e corrispettivi variamente legati alla realizzazione delle attività associative;
 - e. stipulare accordi e convenzioni con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese interessati alla sua attività.

Art. 6) Categorie di Associati ed ammissione di nuovi associati

6.1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati, i soggetti giuridici che, condividendo le finalità del presente statuto, intendano partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità. Agli Associati spettano i diritti ed i doveri definiti nel presente Statuto.

- c. Promuove e coordina altresì la collaborazione con gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati ai propri programmi;
- d. Svolge attività produttiva, commerciale ed editoriale curando direttamente o indirettamente la pubblicazione e la diffusione dei risultati dell'attività associativa, reinvestendo eventuali utili nell'attività dell'Associazione;
- e. Svolge attività di formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzata e finanziata sia con risorse proprie, che con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- f. Svolge ogni altra attività ed esercita ogni altra attribuzione, non specificata alle lettere precedenti, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utili per il perseguimento dello scopo associativo.
- g. promuove il rispetto degli equilibri di genere all'interno dei suoi organi

Art. 5) Finanziamento delle attività

- 5.1. Per la realizzazione degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà, tra l'altro:
- a. definire le quote di adesione versate una tantum dai nuovi associati;
 - b. raccogliere eventuali contributi, anche in natura, ai quali gli Associati si siano impegnati attraverso la stipula di specifici atti convenzionali o accordi di altra natura che saranno opportunamente rappresentati nella documentazione di accompagnamento al bilancio;
 - c. raccogliere contributi e finanziamenti da associazioni, enti - sia di diritto pubblico che di diritto privato - società e persone fisiche allo scopo di contribuire alla realizzazione delle iniziative promosse;
 - d. esigere e incassare compensi e corrispettivi variamente legati alla realizzazione delle attività associative;
 - e. stipulare accordi e convenzioni con Amministrazioni ed Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese interessati alla sua attività.

Art. 6) Categorie di Associati ed ammissione di nuovi associati

6.1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati, i soggetti giuridici che, condividendo le finalità del presente statuto, intendano partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità. Agli Associati spettano i diritti ed i doveri definiti nel presente Statuto.

L'Assemblea stabilirà le modalità e condizioni delle adesioni dei nuovi Associati.

6.2. Gli Associati si distinguono in due categorie: "Enti scientifici e Università" ed "Enti pubblici e soggetti privati".

6.3. Sono definiti "Enti Scientifici ed Università", gli Associati con finalità statutaria di ricerca scientifica e tecnologica.

6.4. Sono definiti "Enti pubblici e soggetti privati", gli Associati enti pubblici, società o altri soggetti giuridici con finalità o scopo statutario differente da quanto indicato al precedente comma 3.

6.5. Gli Associati possono disciplinare i reciproci rapporti, mediante specifiche intese in analogia con quanto previsto dall'art. 2341-bis del Codice Civile, in ordine alla:

- a. definizione delle relazioni tra gli associati rispetto alla composizione degli organi di cui al successivo art. 12, comma 2 e in generale alla *governance* dell'Associazione;
- b. definizione dei reciproci impegni quali atti prodromici alla stipula delle convenzioni di cui al precedente art. 5 finalizzati a garantire la programmazione scientifica, lo svolgimento del Festival e il complesso delle attività in condizioni di sostenibilità economico finanziaria.

6.6. Possono aderire all'Associazione associati sostenitori; l'assemblea delibera le modalità di partecipazione.

Art. 7) Diritti e obblighi degli associati

7.1. Gli Associati hanno diritto e dovere di partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee per quanto ad essi riservato dalla legge e/o dallo Statuto.

7.2. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di adesione "una tantum" stabilita dall'Assemblea dei Soci.

7.3 Sono altresì tenuti alla corresponsione dei contributi, ove previsti ai sensi dell'art. 5.

Art. 8) Perdita dello status di Associato

8.1. Lo status di associato si perde per esclusione o recesso.

L'Assemblea stabilirà le modalità e condizioni delle adesioni dei nuovi Associati.

6.2. Gli Associati si distinguono in due categorie: "Enti scientifici e Università" ed "Enti pubblici e soggetti privati".

6.3. Sono definiti "Enti Scientifici ed Università", gli Associati con finalità statutaria di ricerca scientifica e tecnologica.

6.4. Sono definiti "Enti pubblici e soggetti privati", gli Associati enti pubblici, società o altri soggetti giuridici con finalità o scopo statutario differente da quanto indicato al precedente comma 3.

6.5. Gli Associati possono disciplinare i reciproci rapporti, mediante specifiche intese in analogia con quanto previsto dall'art. 2341-bis del Codice Civile, in ordine alla:

- a. definizione delle relazioni tra gli associati rispetto alla composizione degli organi di cui al successivo art. 12, comma 2 e in generale alla *governance* dell'Associazione;
- b. definizione dei reciproci impegni quali atti prodromici alla stipula delle convenzioni di cui al precedente art. 5 finalizzati a garantire la programmazione scientifica, lo svolgimento del Festival e il complesso delle attività in condizioni di sostenibilità economico finanziaria.

6.6. Possono aderire all'Associazione associati sostenitori; l'assemblea delibera le modalità di partecipazione.

Art. 7) Diritti e obblighi degli associati

7.1. Gli Associati hanno diritto e dovere di partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee per quanto ad essi riservato dalla legge e/o dallo Statuto.

7.2. Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di adesione "una tantum" stabilita dall'Assemblea dei Soci.

7.3 Sono altresì tenuti alla corresponsione dei contributi, ove previsti ai sensi dell'art. 5.

Art. 8) Perdita dello status di Associato

8.1. Lo status di associato si perde per esclusione o recesso.

8.2 Gli associati sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni prese dagli organi associativi, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

8.3. L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

8.4. Ove un associato intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione entro il primo semestre dell'anno perché il recesso abbia effetto al termine dello stesso anno. L'associato recedente sarà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione in vigenza del proprio status di associato. Il recesso, così come l'esclusione, non daranno diritto all'associato receduto o escluso di ricevere in restituzione, in tutto o in parte, la quota di adesione iniziale e/o gli altri eventuali contributi versati che si consolideranno pertanto nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 9) Patrimonio e obbligazioni

9.1. Il patrimonio è costituito:

- a. dalle quote di adesione iniziale e dagli eventuali contributi di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) aventi natura patrimoniale versati dagli associati;
- b. dagli utili realizzati in ciascun esercizio reinvestiti nell'attività dell'Associazione;
- c. dai beni materiali ed immateriali, ivi inclusi know-how, marchi e brevetti acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- d. da qualsiasi altra entrata comunque acquisita dall'Associazione avente natura patrimoniale.

9.2. Il patrimonio potrà essere accresciuto in qualsiasi momento su proposta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta dall'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

9.3. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune.

9.4. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto ad altro soggetto con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

8.2 Gli associati sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni prese dagli organi associativi, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

8.3. L'esclusione dell'associato viene deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

8.4. Ove un associato intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Presidente dell'Associazione entro il primo semestre dell'anno perché il recesso abbia effetto al termine dello stesso anno. L'associato recedente sarà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione in vigenza del proprio status di associato. Il recesso, così come l'esclusione, non daranno diritto all'associato receduto o escluso di ricevere in restituzione, in tutto o in parte, la quota di adesione iniziale e/o gli altri eventuali contributi versati che si consolideranno pertanto nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 9) Patrimonio e obbligazioni

9.1. Il patrimonio è costituito:

- a. dalle quote di adesione iniziale e dagli eventuali contributi di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b) aventi natura patrimoniale versati dagli associati;
- b. dagli utili realizzati in ciascun esercizio reinvestiti nell'attività dell'Associazione;
- c. dai beni materiali ed immateriali, ivi inclusi know-how, marchi e brevetti acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- d. da qualsiasi altra entrata comunque acquisita dall'Associazione avente natura patrimoniale.

9.2. Il patrimonio potrà essere accresciuto in qualsiasi momento su proposta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta dall'Assemblea, validamente costituita, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

9.3. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune.

9.4. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto ad altro soggetto con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

9.6. Gli utili e gli avanzi di gestione sono reinvestiti nell'attività dell'Associazione.

Art. 10) Organi associativi

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato di Programmazione
- il Consiglio Scientifico
- il Revisore Unico

Art. 11) Assemblea

11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati ed è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.

11.2. L'Assemblea:

- a. stabilisce le strategie e gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b. delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- c. delibera sulle modifiche del patrimonio;
- d. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilisce le norme per la liquidazione e provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori;
- e. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- f. determina l'ammontare delle quote di adesione dei nuovi associati;
- g. nomina il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Programmazione;
- h. nomina il Presidente ai sensi dell'articolo 13 comma 1.;
- i. nomina il Consiglio Scientifico;
- l. nomina il Revisore Unico;
- m. approva il bilancio consuntivo, il budget preventivo, comprensivo degli eventuali impegni convenzionali degli Associati, ed il programma annuale delle attività predisposto dal Comitato di Programmazione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- n. Individua la sede legale, con le modalità di cui al successivo art. 11.8.

11.3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga, non superiore a due mesi, quando particolari esigenze lo richiedano e per l'approvazione del budget preventivo ed il programma annuale delle attività entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento; l'Assemblea inoltre si riunisce nel mese di dicembre in forma solenne sotto la presidenza del Sindaco pro-tempore di Genova, per valutare i risultati delle attività

9.6. Gli utili e gli avanzi di gestione sono reinvestiti nell'attività dell'Associazione.

Art. 10) Organi associativi

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente
- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Consiglio di Indirizzo
- il Consiglio Scientifico
- il Revisore Unico

Art. 11) Assemblea

11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati ed è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione.

11.2. L'Assemblea:

- a. stabilisce le strategie e gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b. delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- c. delibera sulle modifiche del patrimonio;
- d. delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilisce le norme per la liquidazione e provvede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori;
- e. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- f. determina l'ammontare delle quote di adesione dei nuovi associati;
- g. nomina il Consiglio di Amministrazione;
- h. nomina il Presidente ai sensi dell'articolo 13 comma 1.;
- i. nomina il Consiglio Scientifico;
- l. nomina il il Consiglio di Indirizzo e il suo Presidente;
- m. nomina il Revisore Unico;
- n. approva il bilancio consuntivo, il budget preventivo, comprensivo degli eventuali impegni convenzionali e non degli Associati, ed il programma annuale delle attività predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- o. Individua la sede legale, con le modalità di cui al successivo art. 11.8.

11.3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga, non superiore a due mesi, quando particolari esigenze lo richiedano e per l'approvazione del budget preventivo ed il programma annuale delle attività entro la fine i primi sei mesi dell'anno di riferimento; l'Assemblea inoltre si riunisce nel mese di dicembre in forma solenne sotto la presidenza del Sindaco pro-tempore di Genova, per valutare i risultati delle attività

e definire le strategie e gli indirizzi per l'anno successivo. L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati e ogni qual volta il Presidente, per motivi di urgenza, ritenga opportuno convocarla.

11.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione inviato tramite lettera raccomandata a/r, o posta elettronica a ciascun associato almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere inviato cinque giorni prima della riunione.

11.5. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, la data e il luogo dell'Assemblea e la puntuale indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Dovrà altresì recare in allegato la documentazione che sarà sottoposta all'esame e al voto dell'Assemblea.

11.6. Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.

11.7. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio. La funzione di segretario è svolta dal Direttore Generale, qualora presente.

11.8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei voti. Per le fattispecie di cui alle lettere b), e) e f) del secondo comma del presente articolo è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, per quelle di cui alle lettere d) del secondo comma è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Per le modifiche agli articoli 2 e 4 del presente statuto nonché del presente periodo è necessario il consenso unanime degli associati.

11.9. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può delegare una persona di fiducia alla partecipazione ed al voto in Assemblea. In ogni caso, ciascun partecipante non può essere titolare di più di una delega.

Art. 12) Consiglio di Amministrazione

12.1. L'organo di governo dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ivi incluso il Presidente.

e definire le strategie e gli indirizzi per l'anno successivo. L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati e ogni qual volta il Presidente, per motivi di urgenza, ritenga opportuno convocarla.

11.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione inviato tramite lettera raccomandata a/r, o posta elettronica a ciascun associato almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere inviato cinque giorni prima della riunione.

11.5. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ora, la data e il luogo dell'Assemblea e la puntuale indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Dovrà altresì recare in allegato la documentazione che sarà sottoposta all'esame e al voto dell'Assemblea.

11.6. Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.

11.7. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

11.8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza dei voti. Per le fattispecie di cui alle lettere b), e) e f) del secondo comma del presente articolo è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, per quelle di cui alle lettere d) del secondo comma è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Per le modifiche agli articoli 2 e 4 del presente statuto nonché del presente periodo è necessario il consenso unanime degli associati.

11.9. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può delegare una persona di fiducia alla partecipazione ed al voto in Assemblea. In ogni caso, ciascun partecipante non può essere titolare di più di una delega.

Art. 12) Consiglio di Amministrazione

12.1. L'organo di governo dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, ivi incluso il Presidente.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è nominato dall'Assemblea dei Soci con le seguenti modalità:

- a) Il Presidente nominato secondo quanto previsto all'art. 13 c.1;
- b) n. 2 membri su designazione degli associati della categoria "Enti scientifici e Università" di cui al precedente art. 6 comma 3;
- b) n. 2 membri su designazione della categoria "Enti pubblici e soggetti privati" di cui al precedente art. 6 c.4.

I componenti non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

12.3. Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

12.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.5 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti degli altri associati.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente 10 giorni prima della data stabilita a mezzo lettera raccomandata a/r, o posta elettronica, di sua iniziativa oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, tramite avviso di convocazione avente i requisiti previsti dall'art. 11.5 e inviato a ciascun Associato.

12.7. In casi di particolare e motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente con un preavviso di 48 ore. L'avviso di convocazione dovrà comunque rispettare i requisiti di cui all'art. 11.5.

12.8. Il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. La funzione di segretario è svolta dal Direttore Generale, qualora presente.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è nominato dall'Assemblea dei Soci con le seguenti modalità:

- a) Il Presidente nominato secondo quanto previsto all'art. 13 c.1;
- b) n. 2 membri su designazione degli associati della categoria "Enti scientifici e Università" di cui al precedente art. 6 comma 3;
- c) n. 2 membri su designazione della categoria "Enti pubblici e soggetti privati" di cui al precedente art. 6 c.4.

I componenti non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

12.3. Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

12.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.5 Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti degli altri associati.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente 10 giorni prima della data stabilita a mezzo lettera raccomandata a/r, o posta elettronica, di sua iniziativa oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, tramite avviso di convocazione avente i requisiti previsti dall'art. 11.5 e inviato a ciascun Associato.

12.7. In casi di particolare e motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Presidente con un preavviso di 48 ore. L'avviso di convocazione dovrà comunque rispettare i requisiti di cui all'art. 11.5.

12.8. Il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

12.9. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il **Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario** onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

12. 10. Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

12.11. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

12.12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.13. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi associativi nell'ambito del presente statuto.

12.14. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a. rendere operative le strategie e gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- b. approvare il programma annuale, lo "schema di budget", da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea, approvando, se necessario, convenzioni con gli associati nel rispetto dei principi di proporzionalità e maggioranza espressi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 12, comma 2 e dell'art. 6, comma 3 e 4;
- c. approvare la stipula di atti e contratti di ogni genere, inclusi accordi, convenzioni, protocolli, inerenti l'attività sociale e coerenti con il programma annuale approvato;
- d. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, il budget preventivo ed il programma annuale predisposto dal **Comitato di Programmazione**;
- e. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- f. nominare il Direttore Generale, cui sono affidate le competenze di cui al successivo art. 17;

12.9. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può deliberare per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

12. 10. Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

12.11. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

12.12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.13. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi associativi nell'ambito del presente statuto.

12.14. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a. rendere operative le strategie e gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- b. approvare il programma annuale, lo "schema di budget", da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea, approvando, se necessario, convenzioni con gli associati nel rispetto dei principi di proporzionalità e maggioranza espressi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 12, comma 2 e dell'art. 6, comma 3 e 4;
- c. approvare la stipula di atti e contratti di ogni genere, inclusi accordi, convenzioni, protocolli, inerenti l'attività sociale e coerenti con il programma annuale approvato;
- d. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, il budget preventivo ed il programma annuale predisposto dal **Direttore Generale**;
- e. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- f. nominare il Direttore Generale, cui sono affidate le competenze di cui al successivo art. 17;

g. nominare, nelle more dell'individuazione del Direttore Generale, il Tesoriere dell'Associazione, con i compiti e le attribuzioni di cui al successivo art. 17, comma 3, lettera d);
h. delegare al Presidente e/o ad altri consiglieri e/o al Direttore Generale parte dei propri poteri, definendo ambiti, limiti e modalità di esercizio. I titolari delle deleghe e degli incarichi devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto;

12.15. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina di comitati e commissioni consultivi e/o di coordinamento di singole iniziative, la cui composizione, poteri e finalità verranno convenute in sede di delibera.

12.16. Le cariche di cui al presente articolo si intendono gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione.

Art. 13) Il Presidente

13.1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione nei settori di attività dell'Associazione, è nominato, su proposta degli Enti Scientifici ed Università, sentiti Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci.

13.2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

13.3. Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni da essa derivanti;
- b. esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
- c. ha la possibilità di delega ai membri del Consiglio di Amministrazione degli atti di sua competenza;
- d. ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.

13.4. In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio, riportando a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

g. nominare, nelle more dell'individuazione del Direttore Generale, il Tesoriere dell'Associazione, con i compiti e le attribuzioni di cui al successivo art. 17, comma 3, lettera d);
h. delegare al Presidente e/o ad altri consiglieri e/o al Direttore Generale parte dei propri poteri, definendo ambiti, limiti e modalità di esercizio. I titolari delle deleghe e degli incarichi devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto;

12.15. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina di comitati e commissioni consultivi e/o di coordinamento di singole iniziative, la cui composizione, poteri e finalità verranno convenute in sede di delibera.

12.16. Le cariche di cui al presente articolo si intendono gratuite, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione.

Art. 13) Il Presidente

13.1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione nei settori di attività dell'Associazione, è nominato, su proposta degli Enti Scientifici ed Università, sentiti Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci.

13.2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

13.3. Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni da essa derivanti;
- b. esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea;
- c. ha la possibilità di delega ai membri del Consiglio di Amministrazione degli atti di sua competenza;
- d. ha la rappresentanza dell'Associazione in giudizio in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità giudicante, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici.

13.4. In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio, riportando a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

13.5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui più componenti durino in carica dallo stesso tempo, dal più anziano di età.

13.6. L'incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione.

Art. 14) Il Consiglio Scientifico

14.1. Il Consiglio Scientifico è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è l'organo di consulenza dell'Associazione. **Esprime pareri e proposte sui programmi dell'Associazione, valutandone i contenuti.**

14.2. Il Consiglio Scientifico è composto da membri scelti tra i massimi esponenti del mondo della scienza e della tecnologia, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

14.3. I membri, una volta designati, decideranno al loro interno la personalità cui affidare la presidenza del Consiglio stesso.

14.4. Il Presidente del Consiglio Scientifico può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa senza diritto di voto.

14.5. I componenti il Consiglio Scientifico svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico svolto per l'Associazione.

Art. 15) Il Comitato di Programmazione

15.1 Il Comitato di Programmazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da: a. n. 5 rappresentanti designati dalla categoria "Enti Scientifici ed Università", di cui al precedente art. 6, comma 3;

13.5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano in carica del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui più componenti durino in carica dallo stesso tempo, dal più anziano di età.

13.6. L'incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione.

Art. 14) Il Consiglio Scientifico

14.1. Il Consiglio Scientifico è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione.

Formula proposte autonome e valuta la validità scientifica dei progetti dell'Associazione, con particolare riferimento al Festival della Scienza.

14.2. Il Consiglio Scientifico è composto da membri scelti tra i massimi esponenti del mondo della scienza, della tecnologia, della cultura e della comunicazione, i quali restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3. I membri, una volta designati, decideranno al loro interno la personalità cui affidare la presidenza del Consiglio stesso.

14.4 Il Consiglio Scientifico si doterà di un proprio regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

14.5. Il Presidente del Consiglio Scientifico può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa senza diritto di voto.

14.6. I componenti il Consiglio Scientifico svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico svolto per l'Associazione.

Art. 15) Il Consiglio di Indirizzo

15.1 Il Consiglio di Indirizzo è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è composto da un membro per ogni socio dell'Associazione su base volontaria per ciascun socio.

b. n. 3 rappresentanti degli enti pubblici della categoria "Enti Pubblici e soggetti privati" di cui al precedente art.6 comma 4.

c. Il Direttore Generale;

15.2 Il Comitato di Programmazione ha il compito di garantire la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle attività fornendo consulenza e supporto tecnico-scientifico anche ai fini della selezione degli eventi da inserire nel programma del Festival della Scienza e della loro effettiva sostenibilità e realizzabilità.

15.3 Il Comitato di Programmazione predispone il programma annuale delle manifestazioni e degli eventi e relativo budget, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e affianca Presidente e Direttore Generale nella gestione degli eventi programmati.

15.4 I componenti il Comitato di Programmazione, ad eccezione del Direttore Generale (per il quale si rimanda al successivo art. 17) svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico svolto per l'Associazione.

15.5 I membri del Comitato di Programmazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

15.6 I membri, una volta designati, decideranno al loro interno la personalità cui affidare la presidenza del Comitato stesso.

15.2 Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di fornire supporto strategico all'Associazione, con particolare riferimento alle politiche di comunicazione dei soci, alle relazioni con il territorio, al possibile coinvolgimento dell'Associazione in programmi di rilevanza nazionale e internazionale, quali accreditamenti, finanziamenti su bandi nazionali e internazionali o qualunque altra iniziativa ritenuta idonea a promuovere lo sviluppo dell'Associazione.

15.2 Il Consiglio di Indirizzo agisce a supporto del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Generale, a richiesta o motu proprio.

15.4. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa senza diritto di voto.

15.5 I componenti il Consiglio di Indirizzo, svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese debitamente documentate e sostenute in ragione dell'incarico svolto per l'Associazione.

15.6 I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

15.7 Il Consiglio di Indirizzo si doterà di un proprio regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'Approvazione dell'Assemblea

Art. 16) Il Revisore Unico

16.1. La gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico, eletto dall'Assemblea avuto riguardo alla sua competenza.

16.2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art. 16) Il Revisore Unico

16.1. La gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico, eletto dall'Assemblea avuto riguardo alla sua competenza.

16.2. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art. 17) Il Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne determina l'emolumento stabilendone una parte fissa ed una variabile in ragione dei risultati ottenuti, per un periodo di durata quadriennale, rinnovabile al massimo una volta e comunque previa verifica dei risultati.

17.2. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione stesso e nel rispetto delle prerogative assegnate al Comitato di Programmazione di cui è componente.

17.3. In particolare, il Direttore Generale:

- a) propone all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, e tenendo conto degli indirizzi del Comitato di Programmazione a cui partecipa come membro, le deliberazioni da adottarsi da parte degli organi medesimi, curando l'istruttoria delle materie e degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;
- c) sovrintende a tutte le attività associative ed è capo della struttura operativa;
- d) espleta funzioni di gestione della liquidità dell'Associazione, con facoltà quindi di apertura di conti correnti bancari e con ampi poteri di operare sui medesimi, nonché compiti di controllo ed amministrazione dell'Associazione, stesura di rendiconti e bilanci da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso;
- f) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione in Assemblea, il budget annuale dell'Associazione e ne garantisce il rispetto, predisponendo regolari rapporti di aggiornamento del cash-flow e degli impegni assunti;
- g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per la successiva approvazione in Assemblea, il Bilancio preventivo ed il programma annuale predisposto dal Comitato di Programmazione;
- h) esegue tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17) Il Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne determina l'emolumento stabilendone una parte fissa ed una variabile in ragione dei risultati ottenuti. Il Direttore Generale può essere individuato fra i dipendenti dell'Associazione.

17.2. Il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione stesso e nel rispetto dei ruoli del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio Scientifico.

17.3. In particolare, il Direttore Generale:

- a) propone all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione, e tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo, le deliberazioni da adottarsi da parte degli organi medesimi, curando l'istruttoria delle materie e degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- b) dispone per l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto;
- c) sovrintende a tutte le attività associative ed è capo della struttura operativa;
- d) espleta funzioni di gestione della liquidità dell'Associazione, con facoltà quindi di apertura di conti correnti bancari e con ampi poteri di operare sui medesimi, nonché compiti di controllo ed amministrazione dell'Associazione, stesura di rendiconti e bilanci da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso;
- e) predispose il programma annuale delle attività e degli eventi e relativo budget, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione in Assemblea, il budget annuale dell'Associazione e ne garantisce il rispetto, predisponendo regolari rapporti di aggiornamento del cash-flow e degli impegni assunti;
- g) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, per la successiva approvazione in Assemblea, il Bilancio preventivo ed il programma annuale.
- h) esegue tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Cause di incompatibilità e conflitto di interessi

18.1. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente dell'Assemblea, componente del Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico, fatta eccezione per la carica del Presidente che presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia di norma l'Assemblea. La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

18.2. Non possono ricoprire cariche negli organi dell'Associazione, o incarichi di qualsiasi genere:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico;
- b) i dipendenti in servizio dell'Associazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- c) gli amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, dei soggetti con i quali l'Associazione stessa intrattenga rapporti organici e/o rapporti contrattuali di consulenza e/o prestazione di beni e servizi e i relativi coniuge, parenti e affini fino al terzo grado.;
- d) coloro che abbiano causato danno all'Associazione o abbiano lite vertente con essa.

18.3. La situazione di incompatibilità, sia originaria che sopravvenuta, può essere rimossa dalla scelta dall'interessato entro 10 giorni dalla data del verificarsi dell'evento che l'ha determinata.

18.4. Salvo quanto previsto dal comma precedente, i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo non possono essere nominati Direttore Generale.

18.5. Nel caso in cui un componente gli organi dell'Associazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di inconfiribilità o di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Art. 18) Cause di incompatibilità e conflitto di interessi

18.1. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente dell'Assemblea, componente del Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico, fatta eccezione per la carica del Presidente che presiede sia il Consiglio di Amministrazione sia di norma l'Assemblea. La carica di Direttore Generale è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

18.2. Non possono ricoprire cariche negli organi dell'Associazione, o incarichi di qualsiasi genere:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico;
- b) i dipendenti in servizio dell'Associazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- c) gli amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, dei soggetti con i quali l'Associazione stessa intrattenga rapporti organici e/o rapporti contrattuali di consulenza e/o prestazione di beni e servizi e i relativi coniuge, parenti e affini fino al terzo grado.;
- d) coloro che abbiano causato danno all'Associazione o abbiano lite vertente con essa.

18.3. La situazione di incompatibilità, sia originaria che sopravvenuta, può essere rimossa dalla scelta dall'interessato entro 10 giorni dalla data del verificarsi dell'evento che l'ha determinata.

18.4. Salvo quanto previsto dal comma precedente, i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del presente articolo non possono essere nominati Direttore Generale.

18.5. Nel caso in cui un componente gli organi dell'Associazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di inconfiribilità o di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o, per il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 19) Verifica dei requisiti e decadenza dalle cariche

19.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi dell'Associazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o, per il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, coloro che in un qualunque momento vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto che non sia stata sanata in virtù delle scelte di cui al precedente art. 18, comma 5.

19.2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

19.3. I componenti gli organi associativi devono dare immediata comunicazione della perdita dei requisiti o delle sopravvenute cause di incompatibilità che li riguardano.

Art. 20) Esercizio finanziario

20.1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione comprende l'esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta Aprile dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11.

Art. 21) Scioglimento e liquidazione

21.1. In caso di liquidazione l'Assemblea provvede ad eleggere uno o più liquidatori; ove non venissero raggiunte le maggioranze richieste il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.

21.2. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 9).

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o, per il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione si pronunciano come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Art. 19) Verifica dei requisiti e decadenza dalle cariche

19.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi dell'Associazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o, per il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, coloro che in un qualunque momento vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto che non sia stata sanata in virtù delle scelte di cui al precedente art. 18, comma 5.

19.2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Direttore Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

19.3. I componenti gli organi associativi devono dare immediata comunicazione della perdita dei requisiti o delle sopravvenute cause di incompatibilità che li riguardano.

Art. 20) Esercizio finanziario

20.1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione comprende l'esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta Aprile dell'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11.

Art. 21) Scioglimento e liquidazione

21.1. In caso di liquidazione l'Assemblea provvede ad eleggere uno o più liquidatori; ove non venissero raggiunte le maggioranze richieste il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.

21.2. Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione è devoluto ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 9).

Art. 22) Clausola Compromissoria

22.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente statuto, sarà deferita ad un Arbitro Unico nominato sull'accordo delle Parti. In caso di mancato accordo, entro 20 giorni dalla comunicazione di una Parte alle altre dell'intenzione di instaurare la procedura arbitrale, l'Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della Parte più diligente. L'Arbitro Unico giudicherà in via rituale e secondo diritto. Il lodo dovrà essere depositato entro 90 giorni dal momento in cui l'Arbitro avrà dichiarato di accettare l'incarico, salvo proroghe consentite dalle Parti. L'Arbitro provvederà altresì a disporre in ordine alle spese di difesa e di arbitrato, applicando, per quanto concerne i propri compensi, le tariffe della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in vigore all'inizio della procedura arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà in Genova.

Art. 23) Disposizioni conclusive

23.1. Tutta la documentazione e corrispondenza relativa alle attività dell'Associazione è depositata presso la sua sede legale. Le delibere dell'Assemblea, quelle del Consiglio di Amministrazione, quelle del Revisore Unico, le deleghe del Presidente, del Direttore Generale, se presente, del Tesoriere, se presente, o dei Consiglieri, le modifiche dei poteri di rappresentanza, verranno fatti constare in un libro regolarmente vidimato.

23.2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460.

Art. 22) Clausola Compromissoria

22.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente statuto, sarà deferita ad un Arbitro Unico nominato sull'accordo delle Parti. In caso di mancato accordo, entro 20 giorni dalla comunicazione di una Parte alle altre dell'intenzione di instaurare la procedura arbitrale, l'Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova su istanza della Parte più diligente. L'Arbitro Unico giudicherà in via rituale e secondo diritto. Il lodo dovrà essere depositato entro 90 giorni dal momento in cui l'Arbitro avrà dichiarato di accettare l'incarico, salvo proroghe consentite dalle Parti. L'Arbitro provvederà altresì a disporre in ordine alle spese di difesa e di arbitrato, applicando, per quanto concerne i propri compensi, le tariffe della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in vigore all'inizio della procedura arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà in Genova.

Art. 23) Disposizioni conclusive

23.1. Tutta la documentazione e corrispondenza relativa alle attività dell'Associazione è depositata presso la sua sede legale. Le delibere dell'Assemblea, quelle del Consiglio di Amministrazione, quelle del Revisore Unico, le deleghe del Presidente, del Direttore Generale, se presente, del Tesoriere, se presente, o dei Consiglieri, le modifiche dei poteri di rappresentanza, verranno fatti constare in un libro regolarmente vidimato.

23.2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari di cui al D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n.460.